



COMUNE DI SAN MAURO FORTE

Provincia di Matera

www.comune.sanmauroforte.mt.it

Area dei Servizi Generali

Ufficio di Polizia Municipale e Commercio

Via P. MARSILIO n°45 - 75010 San Mauro Forte(MT) TEL: 0835 674358 - 674015 - FAX: 0835 674288-Part. IVA 00399830777



Ordinanza n. 44 /2014

Prot. n°. 0006603/2014

Oggetto: Limitazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante

IL SINDACO

Vista la deliberazione di G.C. n. 77 del 04 luglio 2006, avente ad oggetto: "Dispositivo per il commercio ambulante", con la quale sono state stabilite le modalità, divieti e limitazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nelle more dell'adozione del Regolamento comunale;

Vista L'ordinanza Sindacale n. 23/2006 relativa alle disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante e a posto fisso;

Vista la normativa vigente ed in particolare gli artt. 27,28 e 29 del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1988 nonché l'art. 26 della Legge Regionale n. 23/2008;

Ritenuto di dover evitare ripercussioni sotto il profilo della salute, della salubrità, dell'igiene e dell'ordine pubblico;

Sentito il parere del responsabile dell'ufficio di Polizia Municipale sulle condizioni della viabilità, il quale evidenzia la possibilità di interdire e/o limitare il commercio su talune aree pubbliche;

Ritenuta la necessità di imporre adeguate limitazioni e divieti all'esercizio del commercio in forma ambulante svolto in modo itinerante e/o contenere gli inconvenienti prima descritti;

Rilevato che l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco e che l'esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di divieti e limitazioni per motivi di viabilità, di carattere igienico-santario o per altri motivi di pubblica sicurezza (art. 26 comma 1, della Legge Regionale 23/2008 del 30 settembre 2008, modifiche e integrazioni alla L.R. n.19/1999);

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra, di dover impartire, anche ad abrogazione, modifica ed integrazione di precedenti Ordinanze Sindacali o Dirigenziali, ulteriori e più puntuali disposizioni;

Visto il combinato disposto del comma 7 dell'art. 50. e del comma 1 lettere b) e d) del D.leg. n. 267/2000.

ORDINA

- L'esercizio del commercio su aree pubbliche, in qualunque modo esercitato, è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.
- Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazione esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche.
- Tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministero della Sanità con ordinanza 03/04/2002 e Reg. CE n. 852/2004 e n. 853/2004. Qualora l'attività di cui sopra sia esercitata mediante veicoli, essi devono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità e dai regolamenti CE sopracitati.
- L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire, nell'esercizio dell'attività, esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/1988, salvo il caso di sostituzione momentanea per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente. E' vietata qualsiasi discriminazione connessa al rilascio delle autorizzazioni o all'espletamento dell'attività in relazione a nazionalità, sesso, religione, provincia o comune di provenienza.
- Il commercio su area pubblica nei mercati coperti ittico e ortofrutticolo di Corso Umberto I e Via A. De Gasperi è consentito tutti i giorni feriali escluso la domenica e giornate festive nei limiti della disponibilità dei posteggi dalle ore **7,00** alle ore **13,00**;
- Il commercio in forma itinerante è consentito dalle ore **10,30** alle ore **13,00** dei giorni feriali con esclusione della domenica e dei giorni festivi, e le soste sono limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, e comunque fin al massimo di un'ora nello stesso posto, con obbligo di osservare la distanza di almeno 100 metri per la sosta successiva.
- E' vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante compreso i produttori agricoli nelle seguenti strade del territorio comunale, a tutela della sicurezza pubblica, in rapporto alla circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni: **C.so Umberto, Piazza Caduti per la Patria, Via A. Diaz dal numero civico 2 fino all'impianto di distribuzione carburanti "TOTAL ERG" e a 50 metri da tutti gli incroci ed intersezioni laterali con le dette strade.**
- Il divieto di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante ovvero con mezzi mobili, sia alimentare che non alimentare, in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere nelle aree urbane adiacenti a quelle in cui si svolge il mercato e la fiera (**mt.200**), consentendo l'esercizio nelle restanti zone, compatibilmente con le norme relative alla circolazione stradale e nel rispetto del vigente Codice della Strada. Non estendere il divieto di cui sopra agli imprenditori agricoli locali.

- Ai produttori agricoli locali abilitati, ai sensi del D.lgs. n. 228/2001, a vendere i propri prodotti in forma itinerante, in deroga è consentita la vendita tutti i giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (con l'ora solare) e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 (con l'ora legale), escluso la domenica e nelle giornate festive, il commercio in forma itinerante deve, in ogni caso, tener conto delle esigenze di sicurezza della viabilità e svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di codice della strada.
- Gli operatori commerciali hanno l'obbligo di lasciare pulito lo spazio occupato per la sosta senza abbandonare i rifiuti in modo incontrollato sulle pubbliche strade e piazze, e sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi. Agli stessi sarà consegnato a cura dell'Ente un sacchetto di plastica per la raccolta dei rifiuti.
- La presente avrà decorrenza dal 01/12/2014 e verrà resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio, nonché notificata ai titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante presenti sul territorio.
- L'inosservanza ai divieti e limitazioni stabiliti con la presente ordinanza sarà punita con sanzione amministrativa pecuniaria da €. 516,45 a €. 3.098,74, ai sensi dell'art. 29, commi 1,2 e 3 del D.lgs 114/1988 da applicarsi secondo procedure previste dalla Legge 689/1981.
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR BASILICATA- SEZIONE di POTENZA entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica della presente ordinanza o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

La presente ordinanza sostituisce integralmente la precedente n. 23/2006 del 18.07.2006.

Il Presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione ordinanze.

Il personale della Polizia Municipale e degli altri Organi preposti al controllo, sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

San Mauro Forte li, 25/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO




IL SINDACO
Rag. Francesco DI BIASI

